

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 05/09/2024

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 16/01/2019 ed estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 48 di complessive 120, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 2.496,26 per oneri economici versati e non goduti, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo e spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare eccepisce di essersi dichiarata disponibile, in sede di riscontro al reclamo, ad integrare il rimborso per le spese di istruttoria, calcolate con il criterio del costo ammortizzato, benché enucleate contrattualmente come costi non rimborsabili. Afferma che le "spese di istruttoria" non sarebbero retrocedibili, in quanto legate alla sola fase genetica del contratto e per loro stessa natura non rimborsabili e che le "spese di intermediazione" si riferiscono ad attività non obbligatorie ai fini della concessione del finanziamento, avendo il consumatore discrezionalmente scelto di rivolgersi a tale soggetto, terzo rispetto a parte resistente. La sentenza CGUE cd. Lexitor non troverebbe applicazione per il rimborso delle spese predette, poiché la stessa non farebbe riferimento ai costi di terzi, quali le provvigioni dell'agente o mediatore; il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti non dovrebbe pertanto determinare il diritto al rimborso del costo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario del credito, avallandosi altrimenti un indebito arricchimento del consumatore.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda la richiesta di rimborso di oneri economici versati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare attiene alla restituzione delle somme corrisposte all'intermediario resistente a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione creditizia.

Il Collegio osserva che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-*sexies* del TUB prevedendo due differenti regimi a seconda del momento della stipula dei contratti. Infatti, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; per i contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".



In particolare, il Coordinamento aveva chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.” In conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi, per i costi *recurring* trova applicazione il criterio di proporzionalità lineare (salvo diversa previsione contrattuale); per i costi *up front* trova applicazione il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (salvo diversa previsione contrattuale).

Per quanto sopra rilevato l’ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame risulta il seguente, secondo il prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,82%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,88%							
Spese di Istruttoria				604,00 €	Up front	Curva degli interessi	234,84 €		234,84 €
Commissione Intermediazione Creditizia				3.556,44 €	Up front	Curva degli interessi	1.382,74 €		1.382,74 €
Totale									1.617,58 €

Il risultato non coincide con la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto questi ha calcolato l’ammontare delle voci di costo secondo il criterio lineare *pro rata temporis*.

Non merita altresì accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, poiché si verte in tema di questioni di carattere seriale.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.617,58 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI